

**I DIRITTI PROCESSUALI DELLE PERSONE E L'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO
DEL RECIPROCO RICONOSCIMENTO ALLE DECISIONI PRONUNCIATE IN
ASSENZA DELL'INTERESSATO AL PROCESSO:
LA DECISIONE QUADRO DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
DEL 29 FEBBRAIO 2009, n. 2009/299/GAI.**

Secondo l'interpretazione della Corte europea dei diritti dell'uomo il diritto dell'imputato a comparire personalmente al processo rientra nel diritto ad essere sottoposto ad un equo processo, previsto dall'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali¹

Precisa, inoltre, la Corte che il diritto dell'imputato a comparire non può considerarsi assoluto e che a determinate condizioni, su sua spontanea volontà, l'imputato può esplicitamente o tassativamente rinunciarvi.²

In materia si sono susseguite numerose decisioni del Consiglio dell'Unione europea sino dal 2005.³ Si tratta di decisioni quadro relative alle sentenze sulle sanzioni pecuniarie, di confisca, di pene detentive o di sospensione condizionale (in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive) che, pur applicando il principio del reciproco riconoscimento alle pronunce giurisprudenziali definitive, non affrontano in modo uniforme la problematica relativa alle sentenze formulate al termine di un procedimento a cui l'interessato non è comparso personalmente ovvero qualora l'interessato non abbia potuto essere informato dell'esistenza di un procedimento a suo carico.⁴

Tale carenza legislativa avrebbe potuto far insorgere complicazioni ostacolando la cooperazione giudiziaria fra le Autorità degli Stati membri. Appariva necessario risolvere due ordini di problemi. *In primis* fornire ai cittadini comunitari maggiore chiarezza riguardo ai loro diritti fondamentali, in particolare rendendo più compatibili i criteri di applicazione del motivo di non riconoscimento relativo alle decisioni pronunciate in contumacia e, *in secundis*, trovare il giusto equilibrio fra le soluzioni divergenti adottate nelle decisioni pronunciate in contumacia, che impediscono una cooperazione giudiziaria efficace in materia penale all'interno dell'Unione Europea.

Dunque, su iniziativa della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania è stata emanata dal Consiglio la recente decisione quadro n. 2009/299/GAI (che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI), al fine di rafforzare i diritti

¹ La Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali è stata firmata a Roma il 4 novembre 1950 ed è in vigore in 47 Stati.

² Cfr. la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del...

³ Mi riferisco alla decisione quadro del 24.2.2005, n. 2005/214/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie (pubblicata in G.U.U.E. n. L 76 del 22.3.2005), la decisione quadro del 6.10.2006, n. 2006/783/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco delle decisioni di confisca (in G.U.U.E. n. L 328 del 24.11.2006), la decisione quadro del 27.11.2008, n. 2008/909/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea (in G.U.U.E. n. L 327 del 5.12.2008, p.27), la decisione quadro del 27.11.2008 n. 2008/947/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive (in G.U.U.E. n. L 337 del 16.12.2008)

⁴ Tali decisioni quadro contengono, infatti, soluzioni diverse rispetto alla questione delle pronunce emesse in contumacia. Ad esempio, una decisione di confisca deve essere eseguita anche se la parte interessata non è comparsa personalmente, ma era rappresentata da un avvocato, mentre nelle stesse circostanze l'autorità di esecuzione potrebbe rifiutare di eseguire la decisione che infligge un'ammenda. Un mandato d'arresto europeo deve essere eseguito in taluni casi se, nonostante non le sia stato notificato il procedimento penale che ha portato alla pena detentiva, la persona interessata ha diritto a chiedere un nuovo processo nello Stato emittente. Inoltre, l'esecuzione delle decisioni di confisca, delle decisioni che infliggono un'ammenda o una pena detentiva non può essere rifiutata se la persona non ha contestato la decisione, senza specificare se la parte interessata, ai sensi della legislazione dello Stato emittente, abbia o meno diritto a un nuovo processo, ma non se ne era avvalsa.

processuali delle persone, nonché l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo.⁵

Al riguardo è necessario precisare che in un regime generale di applicazione del principio di reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie all'interno dell'Unione europea sono previste, peraltro, delle eccezioni. Tali eccezioni figurano elencate espressamente nelle decisioni quadro sull'esecuzione delle pronunce giudiziarie sopra menzionate. Uno di questi motivi di non riconoscimento, che appaiono nelle decisioni quadro, è relativo alle sentenze pronunciate in contumacia. Questo motivo non solo appare nelle decisioni sulle sanzioni pecuniarie, sulle pronunce di confisca, sulle sentenze penali comminanti pene detentive ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea, ma figurava, già, nel 2002 nella decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo.⁶ Appare ovvio che tale motivo di non riconoscimento giuridicamente **evidenzia un obbligo a fornire garanzie di un nuovo processo in conformità dei requisiti specificati dallo Stato membro di esecuzione**. Infatti, è lo Stato dell'esecuzione che decide se le assicurazioni fornite dall'autorità dello Stato dell'emissione siano sufficienti a garantire alle persone oggetto del mandato d'arresto europeo la possibilità di un nuovo processo nello Stato dell'emissione e di essere presenti al giudizio.⁷

Da ciò si può facilmente evincere che con questa discrezionalità dello Stato dell'esecuzione, era difficile conoscere con esattezza quando l'esecuzione potesse essere rifiutata.⁸

Dunque, appariva necessario fornire ai cittadini comunitari un livello di protezione dei diritti fondamentali più elevato, mediante un approccio chiaro e coerente relativamente alla questione del riconoscimento delle decisioni pronunciate in contumacia. La recente decisione quadro n. 2009/299/GAI mira, dunque, a precisare la definizione di motivi comuni, **consentendo all'autorità competente di esecuzione di eseguire la sentenza nonostante l'interessato non fosse presente al giudizio, pur rispettando il diritto alla difesa dell'interessato**.

Peraltro, la decisione quadro in oggetto non intende disciplinare forme, metodi e requisiti processuali, utilizzati per dare attuazione alla stessa, lasciando tale materia alla normativa interna degli Stati membri.

Obiettivo della decisione quadro è di tenere maggiormente conto del diritto a un nuovo processo. Tale nuovo procedimento, sulla stessa materia del processo in contumacia, è caratterizzato da tre elementi: 1) la persona interessata ha diritto di essere presente, 2) il merito del caso sarà riesaminato e 3) il procedimento può condurre al rovesciamento della decisione originaria pronunciata in contumacia.

La presente decisione **introduce** in tutte e quattro le decisioni quadro citate **un'eccezione al motivo di non riconoscimento** relativo all'esistenza di un **diritto a un nuovo processo entro un termine minimo definito**. Più in particolare, nel caso della decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo tale diritto ad un nuovo processo può essere stato concesso prima dell'emissione del mandato d'arresto europeo (o sarà concesso dopo la consegna), mentre nel caso delle altre tre decisioni quadro, il diritto ad un nuovo processo deve essere stabilito (ma non esercitato) prima che la richiesta di esecuzione della sentenza sia inviata ad un'altro Stato membro.

E' interessante sottolineare che la tecnica redazionale adottata dal Consiglio, nella decisione quadro in oggetto, mediante la modifica diretta delle quattro decisioni quadro, permette di aumentare al

⁵ Si veda la decisione quadro del 26 febbraio 2009, n. 2009/299/GAI del Consiglio pubblicata in G.U.U.E. n. L 81 del 27.3.2009, p. 24 s.

⁶ Si tratta della decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002, n. 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, pubblicata in G.U.U.E. n. L 190 del 18.7.2002, p. 1s.

⁷ Cfr. l'art. 5 della decisione quadro n. 2002/584/GAI.

⁸ Inoltre, la disposizione sulle assicurazioni (da parte dell'autorità emittente all'autorità di esecuzione) "considerate sufficienti" sul diritto ad un nuovo processo è stata interpretata in maniera diversa dagli Stati membri e, in alcuni di essi, ha portato l'autorità di esecuzione determinare quali dovessero essere queste assicurazioni, rallentando, così, le procedure.

massimo la trasparenza e la chiarezza riguardo alla natura e al preciso effetto delle modifiche accolte.⁹

E' necessario mettere in evidenza che l'atto comunitario in esame riguarda soltanto casi transfrontalieri, mentre per i casi nazionali non è stata ravvisata alcuna necessità di armonizzazione o alcun ravvicinamento della legislazione nazionale degli Stati membri. Pertanto, non è stata ampliata l'ambito applicativo delle precedenti quattro decisioni quadro.

La decisione quadro n. 2009/299/GAI fissa delle condizioni alternative in base alle quali il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione pronunciata al termine di un processo, a cui l'interessato non è comparso personalmente, non dovrebbero essere rifiutati. Si tratta di condizioni alternative nel senso che quando una di esse è soddisfatta, l'autorità di emissione, completando la sezione pertinente del mandato d'arresto europeo ovvero il pertinente certificato ai sensi delle altre decisioni quadro, garantisce che i requisiti sono o saranno soddisfatti, il che dovrebbe essere sufficiente al fine dell'esecuzione della decisione in base al principio del reciproco riconoscimento. A norma degli articoli 2, 3, 4 e 5 della decisione quadro n. 2009/299/GAI, la disciplina generale, secondo cui l'autorità giudiziaria si può rifiutare di riconoscere o di eseguire una "sentenza pronunciata in contumacia", si completa con un regime di deroghe.

Infatti, è espressamente prevista che questa possibilità cessi di esistere se: 1) la persona è stata citata personalmente o è stata informata, ai sensi della legislazione nazionale dello Stato di emissione, tramite un rappresentante competente e a tempo debito della data e del luogo dell'udienza che ha portato alla decisione pronunciata in contumacia, ed è stata informata del fatto che tale decisione potrebbe essere emessa in caso di non comparizione in giudizio della persona;¹⁰

2) dopo aver ricevuto la notifica della decisione pronunciata in contumacia ed essere stata informata del diritto ad un nuovo processo e ad esservi presente, la persona ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione o di non chiedere un nuovo processo entro un termine definito.

Come sopra citato tale soluzione è stata elaborata appositamente per tutte le quattro decisioni quadro mediante una modifica redazionale diretta. Si precisa, peraltro, che le norme relative alle sentenze, pronunciate in contumacia nella decisione quadro sul mandato d'arresto europeo, sono state elaborate con maggior dettaglio rispetto alle altre decisioni quadro perché nel caso del mandato d'arresto europeo è possibile tener conto del fatto che, anche se la persona non abbia ancora ricevuto la notifica della sentenza, è garantito che tale notifica avrà luogo dopo la consegna e la persona potrà così avere il diritto ad un nuovo processo dopo la consegna.

Conformemente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, nell'esaminare se il modo in cui sono state fornite le informazioni sia sufficiente per assicurare all'interessato la consapevolezza del processo, si potrebbe prestare particolare attenzione anche alla **diligenza** posta dall'interessato al fine di poter ricevere le informazioni a lui destinate.

Pertanto, il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione pronunciata al termine di un processo a cui l'interessato non è comparso personalmente non dovrebbero essere rifiutati qualora l'interessato, essendo al corrente del processo fissato, sia stato patrocinato in giudizio da un difensore a cui aveva conferito il relativo mandato, assicurando un'assistenza legale concreta ed efficace.¹¹

⁹ Si evidenzia che l'approccio chiaro e comune adottato da Consiglio nella decisione quadro n. 2009/299 /GAI alla questione delle sentenze pronunciate in contumacia dovrebbe anche essere utile come base per i futuri strumenti, in materia, nell'ambito dell'Unione Europea.

¹⁰ Ciò è previsto in modo tale che si sia stabilito inequivocabilmente che l'interessato era al corrente del processo fissato; in tale contesto resta inteso che l'interessato dovrebbe aver ricevuto tali informazioni "a tempo debito", vale a dire in tempo per consentirgli di partecipare al processo e di esercitare efficacemente il suo diritto alla difesa.

¹¹ In tale contesto, non dovrebbe interessare se il difensore sia stato scelto, nominato e retribuito dall'interessato ovvero se sia stato nominato e retribuito dallo Stato, fermo restando che l'interessato deve aver scelto deliberatamente di essere rappresentato in giudizio da un difensore invece di comparire personalmente. La nomina del difensore e le questioni connesse rientrano nel diritto interno di ciascuno Stato membro.

Le soluzioni comuni per i motivi di non riconoscimento approvate tengono conto della diversità delle situazioni relative al diritto dell'interessato a un nuovo processo o ad un ricorso in appello. Tale nuovo processo o ricorso in appello è volto a garantire i diritti della difesa ed è caratterizzato dai seguenti elementi: 1) l'interessato ha il diritto di essere presente, 2) il merito della causa, comprese le nuove prove, è riesaminato e 3) il provvedimento può condurre alla riforma della decisione originaria. Tengo a precisare che il diritto ad un nuovo processo o ad un ricorso in appello dovrebbe, ovviamente, essere garantito quando la decisione è già stata notificata nonché, nel caso del mandato d'arresto europeo, quando non è stata ancora notificata, ma lo sarà immediatamente dopo la consegna. Quest'ultimo caso si riferisce ad una situazione in cui le autorità non sono riuscite a contattare l'interessato, in particolare perché questi ha tentato di sottrarsi alla giustizia.¹²

E' interessante rilevare che, con dichiarazione del 13 marzo 2009 l'Italia ha inteso avvalersi della possibilità offerta dall'art. 8, paragrafo 3, della decisione quadro n. 2009/299/GAI del Consiglio con la conseguenza che a decorrere al più tardi dal 1° gennaio 2014 la decisione stessa si applicherà al riconoscimento ed all'esecuzione delle decisioni, pronunciate in assenza dell'interessato al processo, che sono emesse dalle autorità italiane competenti.¹³

Si precisa, inoltre, che qualsiasi Stato membro può esigere che lo Stato, come il nostro, che si è avvalso di siffatta dichiarazione, applichi le norme contenute nelle decisioni relative al mandato d'arresto europeo, alle sanzioni pecuniarie, alla confisca, alle sentenze di pene detentive e alla sospensione condizionale, nella loro versione originaria, al riconoscimento e all'esecuzione delle sentenze pronunciate in contumacia che emanano da tale Stato membro.

Dott.ssa Francesca Malesci Baccani

16.06.2009

Atlasorbis.com Registrazione al tribunale di Roma N°375/08 del 29/10/2008

¹² Nel caso in cui il mandato d'arresto europeo sia stato emesso ai fini dell'esecuzione di una pena detentiva o di una misura privativa della libertà personale e l'interessato non sia stato precedentemente informato ufficialmente dell'esistenza di un procedimento penale a suo carico né gli sia stata notificata la sentenza, questi avrebbe diritto di ricevere, su richiesta, copia della sentenza ai soli fini informativi. L'autorità giudiziaria di emissione e quella di esecuzione devono consultarsi reciprocamente sulla necessità e sulle possibilità esistenti di fornire all'interessato una traduzione della sentenza, o delle sue parti essenziali, in una lingua compresa dall'interessato. Peraltro, tale trasmissione della sentenza non dovrà ritardare la procedura di consegna né la decisione di eseguire il mandato d'arresto europeo.

¹³ In virtù dell'art. 8, paragrafo 3, della decisione n. 2009/299/GAI, infatti, per gli Stati che all'atto di adozione della decisione medesima dichiarano di aver seri motivi di supporre che non sarà in grado di ottemperare alle disposizioni in essa contenute alla data prevista, per il recepimento nei paesi membri, dal paragrafo 1, la decisione quadro si applicherà al più tardi entro il 1° gennaio 2014.